Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1980, n. **285.**

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare in via transitoria le funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ove l'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanità, su richie-

sta dei presidenti delle regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attività sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle regioni o delle province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.

La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, della Costituzione.

La data prevista nel primo comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse, servizi o gestioni autonome soppresse sono assegnati, a cura dei competenti commissari liquidatori, in comodato alle unità sanitarie locali operanti nel territorio in cui i predetti beni e attrezzature sono situati.

Alle spese relative ai beni di cui al comma precedente, comprese quelle di manutenzione, provvedono, fino al 31 dicembre 1980, i predetti commissari liquidatori di cui all'art. 1 con i fondi che saranno somministrati dalle regioni a carico del fondo sanitario nazionale.

Art. 3.

Le gestioni di liquidazione delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, attribuite ai commissari liquidatori delle rispettive casse mutue provinciali, con decreto ministeriale 29 luglio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 9 agosto 1977, sono unificate, a tutti gli effetti, nelle gestioni liquidatorie delle predette casse mutue provinciali.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano i collegi sindacali delle anzidette casse comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 4.

Le gestioni di liquidazione non chiuse nel termine di cui al quarto comma del precedente art. 1 riguardanti le casse mutue provinciali di malattie per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti sono riassunte, ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a cura delle rispettive Federazioni nazionali.

Art. 5.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria e per le operazioni di liquidazione i commissari liquidatori si avvalgono di distinti contingenti di personale stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro. I contingenti comprendono il personale in forza presso le gestioni di liquidazione alla data anzidetta e quello di cui all'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nei confronti della generalità del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, compreso quello trattenuto o richiamato per le esigenze di cui al presente articolo e al successivo art. 11, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito, in base ai processi di mobilità previsti dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà avere decorrenza unica dal 1° gennaio 1981.

Art. 6.

Per il finanziamento delle attività di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ivi compreso l'onere per il personale adibito alle medesime attività, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dalla gestione dei residui attivi riferiti agli anni 1978 e precedenti.

Qualora le disponibilità di cassa di cui al precedente comma non risultassero sufficienti a far fronte agli oneri indifferibili delle gestioni di liquidazione, il Ministero del tesoro provvederà ai necessari finanziamenti a carico di un conto corrente di tesoreria alimentato mediante trasferimento dal conto corrente di cui al fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 7.

Sino al termine di cui al secondo comma del precedente art. 1 sono prorogate le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

I comitati provinciali di cui all'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, restano in carica sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 8.

Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 gli enti, casse e gestioni di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, danno il conto:

a) delle spese erogate dagli organi centrali sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) delle spese sanitarie giustificate ai sensi dell'art. 50, secondo comma, della citata legge n. 833;

c) delle spese erogate a carico dei fondi non provenienti dal fondo sanitario nazionale;

d) delle entrate contributive e degli altri proventi riscossi negli esercizi medesimi e versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della stessa legge n. 833.

Danno, inoltre, la esposizione:

a) dei residui attivi e passivi esistenti all'inizio dei predetti esercizi, delle variazioni intervenute nel corso della gestione e della situazione al termine di ciascun esercizio;

b) del complessivo movimento finanziario in entrata ed in uscita;

c) della situazione patrimoniale al termine di ciascuna gestione, con evidenziazione delle variazioni intervenute nel corso delle stesse.

Tali documenti saranno corredati della relazione illustrativa del commissario liquidatore nonché di quella del collegio sindacale.

Art. 9.

I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, fino all'attuazione del disposto di cui all'art. 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, provvedono all'amministrazione, con apposita contabilità separata, dei fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, assicurando la continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonchè il pagamento delle indennità di fine rapporto e dell'indennità integrativa speciale.

Entro la data del 31 dicembre 1980 l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, stabilirà i criteri e le modalità per dare completa attuazione al disposto dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al fine di assicurare la corresponsione dei trattamenti di cui al primo comma del presente articolo, spettanti agli aventi diritto.

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo la locuzione: « unità sanitarie locali » vengono aggiunte le parole « ove operanti ».

Dopo il primo comma dello stesso art. 23-*ter* è aggiunto il seguente:

« La situazione dei debiti e crediti di cui al precedente primo comma, così come verificata dalle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori dei conti degli enti ospedalieri interessati, in carica al 31 dicembre 1979, i quali provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi ».

Art. 11.

Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato.

Per l'accelerazione delle operazioni di liquidazione, l'ufficio di cui al precedente comma è articolato in settori di attività liquidatoria per gruppi omogenei di enti, da individuarsi con decreti del Ministro del tesoro, cui sono preposti consiglieri ministeriali aggiunti della Ragioneria generale dello Stato.

Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse l'ufficio liquidazioni può anche avvalersi dell'opera degli ex commissari liquidatori nominati in applicazione dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Lo svolgimento di attività amministrative di carattere generale dell'ufficio liquidazioni è attribuito ad apposite divisioni stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'unicità di indirizzo e di coordinamento dell'ufficio liquidazioni è assicurata da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato appositamente incaricato con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 12.

All'art. 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è aggiunto il seguente comma:

« Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente art. 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio ».

Art. 13.

Allo scopo di consentire la definitiva chiusura di gestioni liquidatorie, tra gli articoli 10 e 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente articolo 10-*bis*:

« Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato ».

Art. 14.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al Ministero della sanità del personale contemplato dalla norma stessa, è fissato al 1° agosto 1980.

Il quarto comma dell'art. 24 indicato nel precedente comma è sostituito dal seguente:

« Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

Art. 15.

L'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si

trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

L'entità del contributo e la modalità di versamento per i cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. »;

al quarto comma sono soppresse le parole « nel piano nazionale »;

sono soppressi il sesto ed il settimo comma.

Art. 16.

I compensi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, a favore dei commissari liquidatori continuano a far carico alle rispettive gestioni liquidatorie. Nella ipotesi di pluralità di incarichi conferiti ad un medesimo commissario la misura dei predetti compensi è ridotta del cinquanta per cento per ciascuno degli incarichi successivi al primo.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — ANIASI — PANDOLFI — LA MALFA — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 32

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1980, n. 286.

Proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il termine del 30 giugno 1980 previsto dal citato decreto-legge per la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei datori di lavoro nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 1980.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 23-*quater* del decreto-legge sopracitato può essere effettuato in sei rate mensili eguali e consecutive, di cui la prima entro il 30 novembre 1980, con applicazione degli interessi di dilazione previsti dall'art. 16 del medesimo decreto-legge. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al citato art. 23-*quater*.

Le stesse norme, salvo quanto previsto dal successivo comma, si applicano nei confronti degli enti ospedalieri e degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e degli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali che provvedano, entro la stessa data, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi nei confronti della Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) e della Cassa previdenza sanitari (C.P.S.), gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e delle residue gestioni dell'INADEL.

All'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **287.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Esperienza dei lavoratori anziani di azienda », in Roma.

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni allo statuto della fondazione « Esperienza dei lavoratori anziani di azienda », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1962, n. 579.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Corresponsione di un acconto mensile al commissario liquidatore della S.p.a. La Secura Assipopolare sulle competenze ad esso spettanti per l'opera prestata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1942, n. 262;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 1° aprile 1977, concernente la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. La Secura Assipopolare, il quale stabilisce che al commissario liquidatore della stessa spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso per l'attività svolta;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 1976 concernenti il compenso dei curatori fallimentari;

Considerata l'impossibilità di determinare, allo stato, l'ammontare delle attività e delle passività della società ora in liquidazione;

Ritenuta, nondimeno, l'opportunità di procedere alla erogazione di acconti mensili al commissario liquidatore sulle competenze spettantigli per l'opera prestata;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al commissario liquidatore della S.p.a. La Secura Assipopolare, avv. Emilio Pasanisi, sarà corrisposto, a carico della liquidazione, un compenso mensile di L. 750.000 a titolo di acconto sulle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

BISAGLIA

(5923)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Corresponsione di un acconto mensile al commissario liquidatore della S.p.a. Lloyd Centauro italiana sulle competenze ad esso spettanti per l'opera prestata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1942, n. 262;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 23 novembre 1978, concernente la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Lloyd Centauro italiana, il quale stabilisce che al commissario liquidatore della stessa spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso per l'attività svolta;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 1976 concernente il compenso dei curatori fallimentari;

Considerata l'impossibilità di determinare, allo stato, l'ammontare delle attività e delle passività della società ora in liquidazione;

Ritenuta, nondimeno, l'opportunità di procedere alla erogazione di acconti mensili al commissario liquidatore sulle competenze spettantigli per l'opera prestata;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al commissario liquidatore della S.p.a. Lloyd Centauro italiana, avv. Mario Tuccillo, sarà corrisposto a carico della liquidazione, un compenso mensile di L. 750.000 a titolo di acconto sulle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

BISAGLIA

(5922)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Corresponsione di un acconto mensile al commissario liquidatore della Compagnia Mediterranea di assicurazioni sulle competenze ad esso spettanti per l'opera prestata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1942, n. 262;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 788, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 28 settembre 1964, concernente la liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di assicurazioni, il quale stabilisce che al commissario liquidatore della stessa spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso per l'attività svolta;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 1976 concernente il compenso dei curatori fallimentari;

Considerata l'impossibilità di determinare, allo stato, l'ammontare delle attività e delle passività della società ora in liquidazione;

Vista la nota ministeriale n. 813699 del 28 giugno 1974, con la quale è stato stabilito un compenso a favore dell'avv. prof. Ludovico Pazzaglia di L. 750.000 mensili a titolo di acconto sulle competenze spettanti per l'opera prestata in qualità di commissario liquidatore della Compagnia Mediterranea di assicurazioni;

Ritenuta, nondimeno, l'opportunità di procedere alla erogazione di acconti mensili al commissario liquidatore sulle competenze spettantigli per l'opera prestata;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al commissario liquidatore della Compagnia Mediterranea di assicurazioni, avv. prof. Ludovico Pazzaglia, sarà corrisposto, a carico della liquidazione, un compenso mensile di L. 750.000 a titolo di acconto sulle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

BISAGLIA

(5921)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 338, con il quale la sig.ra Donatella Turtura è stata nominata componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Considerato che la predetta ha rassegnato le dimissioni dal cennato incarico;

Atteso che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota del 9 febbraio 1980, n. 12291/80/RS/EV-8, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Giuseppe Caleffi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 22 dicembre 1981, il sig. Giuseppe Caleffi è nominato, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in sostituzione della sig.ra Donatella Turtura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1980
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 220

(5919)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1980.

Determinazione del contingente di personale, messo a disposizione della provincia autonoma di Bolzano, già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, concernente le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

Vista la legge della provincia autonoma di Bolzano 9 novembre 1979, n. 16, che disciplina le attribuzioni della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.) in provincia di Bolzano;

Visto l'art. 2 di detta legge provinciale 9 novembre 1979, n. 16, il quale stabilisce che il personale già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, in servizio presso la sede di Bolzano dell'Opera stessa, è trasferito, previo consenso, al comune di Bolzano, ai sensi degli articoli 122, 123 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare il contingente di personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia da mettere a disposizione della provincia autonoma di Bolzano per il successivo trasferimento al comune di Bolzano;

Viste le istanze con le quali il personale esprime il proprio consenso al trasferimento al comune di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio 33, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.), in servizio presso la sede di Bolzano dell'Opera stessa, da porre a disposizione della provincia autonoma di Bolzano, è costituito da complessive sei unità.

Il contingente predetto è distinto per ruolo e qualifica come segue ed è individuato nell'allegata tabella:

Ruolo tecnico:

Operatori tecnici	n. 5
Agenti tecnici	» 1
Totale	n. 6

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della provincia autonoma di Bolzano del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

TABELLA

PERSONALE DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE PENSIONATI D'ITALIA (O.N.P.I.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

RUOLO TECNICO

De Tomaso Guglielmo	Operatore tecnico
Donola Maria	Id.
Lo Russo Nicola	Id.
Mazza Carolina	Id.
Pirini Oreste	Id.
Venzo Ida	Agente tecnico

(5718)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1980.

Determinazione del contingente di personale, trasferito alla provincia autonoma di Trento, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento 21 maggio 1979, n. 3, recante disposizioni per l'esercizio delle attribuzioni del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) in provincia di Trento in materia di attività ricreative;

Visto l'art. 4 di detta legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, il quale stabilisce l'inquadramento nei ruoli della provincia autonoma di Trento del personale in servizio presso la direzione provinciale dell'E.N.A.L. di Trento, trasferito, previo consenso, alla provincia stessa ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475;

Considerata l'esigenza di determinare il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori da trasferire alla provincia autonoma di Trento per il successivo inquadramento nei ruoli della provincia stessa;

Viste le istanze con le quali il personale esprime il proprio consenso al trasferimento nei ruoli della provincia autonoma di Trento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), in servizio presso la direzione provinciale di Trento dell'Ente stesso, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, è costituito da complessive due unità.

Il contingente predetto è distinto per ruolo e qualifica come segue ed è individuato nell'allegata tabella:

Ruolo amministrativo:

Assistente	n. 1
Archivista-dattilografo	» 1
Totale	n. 2

Art. 2.

Il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI (E.N.A.L.) TRASFERITO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Pisoni Silvana . . . . Assistente
Ossanna Marco . . . . Archivista-dattilografo

(5719)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1980.

Trasferimento, alla provincia autonoma di Trento, di beni patrimoniali già dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, relativo alle norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti specialito di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979 di costituzione dell'ufficio stralcio previsto dal citato art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento 21 maggio 1979, n. 3, recante disposizioni per l'esercizio delle attribuzioni del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) nella provincia di Trento in materia di attività ricreative;

Considerato che in base all'art. 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, occorre provvedere al trasferimento alla provincia autonoma di Trento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente nazionale assistenza lavoratori situato nel territorio della provincia stessa;

Sentita la provincia autonoma di Trento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, reg. n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare relativo alla cessata attività del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), situato nel territorio provinciale di Trento, è trasferito alla provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

L'ufficio stralcio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979, citato in premessa, provvederà per la consegna alla provincia autonoma di Trento dei beni immobili individuati nella allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché dei beni mobili trasferiti, di cui al precedente art. 1.

I verbali di consegna costituiscono titolo a favore della provincia per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni immobili alla stessa consegnati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

TABELLA

BENI IMMOBILI DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI TRASFERITI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Descrizione e comune catastale	Numero della P.T. e della particella	Superficie	Valore U.T.E.
1) Terreno edificabile C.C. Marco (Trento)	P.T. 637 p.f. 464/2	mq 535	anno 1972 L. 2.700.000
2) Fabbricato C.C. Bondo (Trento)	P.T. 815 p.f. 333	mq 1.300	anno 1974 L. 18.000.000
3) Fabbricato C.C. Castellano (Trento)	P.T. 347 p.ed. 19/2	—	anno 1972 L. 5.100.000
4) Fabbricato C.C. Noriglio (Trento)	P.T. 869 p.f. 1449 p.ed. 367	 mq 635 mq 238	 anno 1972 L. 9.700.000
5) Fabbricato sede Circolo C.C. Mezzolombardo (Trento)	P.T. 1465 p.ed. 524/3 P.T. 1466 p.ed. 524/5	 — —	 anno 1973 L. 10.100.000

(5723)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Valore e caratteristiche di due francobolli ordinari avente come tematica « I problemi del nostro tempo: riduzione dei consumi energetici e fonti alternative ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1980, tra l'altro, di una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « I problemi del nostro tempo: riduzione dei consumi energetici e fonti alternative »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1483 del 30 gennaio 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 120 e L. 170, due francobolli ordinari, aventi come tematica « I problemi del nostro tempo: riduzione dei consumi energetici e fonti alternative ».

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori.

Le vignette, liberamente realizzate, si ispirano rispettivamente alle nuove tecniche di produzione di energia, ed al risparmio energetico.

Sul primo francobollo compaiono la leggenda « Fonti Energetiche Alternative », la parola « Italia » e l'indicazione del valore, « 120 ».

Sul secondo francobollo sono riportate la leggenda « Riduzione dei Consumi Energetici », la parola « Italia » e l'indicazione del valore, « 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1980.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici e stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,90 per cento;

Visto il decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimetno è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il decreto del 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 per cento;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 222, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,25 per cento;

Visto il decreto dell'8 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 8, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,35 per cento;

Visto il decreto dell'11 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1979, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 259, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 per cento;

Visto il decreto del 1° febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1980, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 207, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,65 per cento;

Visto il decreto del 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1980, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 133, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 per cento;

Visto il decreto n. 540751 del 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 7 maggio 1980, con il quale viene fissato nella misura del 16,10 per cento il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro, è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 16,10 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978, del 10 giugno 1978, del 23 ottobre 1978, dell'11 dicembre 1978, dell'8 marzo 1979, dell'11 agosto 1979, del 1° febbraio 1980 e del 22 marzo 1980 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 31

(6339)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Ricostituzione del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per il triennio 1980-82.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un apposito comitato;

Visto l'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sopra citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, circa la composizione del comitato predetto, nonché la nomina dei relativi membri;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1976, n. 857, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 857 del 1976;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente le agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente la conversione in legge con modificazioni, del citato decreto-legge n. 576 del 1978;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1977, con cui si è provveduto alla ricostituzione del comitato per il « Fondo di garanzia delle vittime della strada » per il triennio 1977-79;

Considerato che tale triennio si è compiuto e che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato per il triennio 1980-82;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dagli enti rappresentati nel comitato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per il triennio 1980-82.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto ed è costituito come segue:

Petrillo dott. Francesco e Foglia dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Aniello dott. Mario e Di Francia dott. Oreste, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Amabile avv. Mario e Sironi avv. Franco, in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

De Santis dott. Florindo e Donati dott. Manrico, in rappresentanza degli utenti di autoveicoli;

il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Art. 3.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate al dott. Sergio Longo della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed al dottor Giangregorio Fazzari, designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(6323)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Divieto di impiego nei prodotti cosmetici della placenta e delle sostanze ad attività estrogena e ad attività gestagena.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la direttiva n. 76/768/CEE, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Rilevato che l'allegato II alla direttiva citata, contenente l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, include, fra le altre, le sostanze ad attività estrogena, salvo quelle nominate nell'allegato V, e le sostanze ad attività gestagena, ad eccezione di quelle riprese nominativamente nell'allegato V;

Rilevato che detto allegato V contiene l'elenco delle sostanze escluse dal campo di applicazione della direttiva, riguardo alle quali gli Stati membri, ai sensi del comma terzo dell'art. 1 della direttiva medesima, possono adottare tutte le disposizioni che ritengono utili;

Constatato che risultano in commercio molti prodotti cosmetici dichiarati a base di placenta;

Considerato che la placenta contiene sostanze ad attività estrogena e ad attività gestagena;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1979 e 23 aprile 1980;

Ritenuto opportuno, in conformità ai pareri predetti, proibire l'uso della placenta nei cosmetici consentendo però, l'impiego di estratti placentari, purché al controllo risultino privi di estrogeni e gestageni;

Ritenuto di dover estendere il divieto a ogni prodotto contenente sostanze ad attività estrogena e ad attività gestagena;

Rilevato che l'art. 6, secondo comma, della direttiva n. 76/768/CEE stabilisce che gli Stati membri adottano adeguate misure affinché nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici, i testi, le denominazioni, i marchi, le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego nei prodotti cosmetici della placenta e delle sostanze ad attività estrogena e ad attività gestagena.

Art. 2.

E' consentito l'impiego nei prodotti cosmetici di estratti placentari, purchè al controllo essi risultino privi di estrogeni e gestageni.

Le etichette, gli stampati e la pubblicità dei cosmetici contenenti estratti placentari di cui al comma precedente, ove facciano riferimento alla composizione del prodotto, devono indicare chiaramente che in esso è contenuto estratto di placenta privo di estrogeni e gestageni e non, invece, che è contenuta placenta.

Art. 3.

I cosmetici che contengono placenta o estratti placentari non conformi al disposto del primo comma del precedente art. 2, nonchè i cosmetici contenenti, comunque, sostanze ad attività estrogena e ad attività gestagena, che siano stati prodotti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dovranno essere ritirati dal commercio entro il termine di sei mesi dalla data predetta.

Entro il termine di cui al comma precedente, devono essere altresì ritirati i prodotti cosmetici presentati in modo non conforme a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(5978)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Assegnazione al comune di Riccione di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Riccione in data 19 maggio 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Riccione un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Forlì è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5974)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Assegnazione al comune di Faenza di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Faenza in data 1° marzo 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;
Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;
Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Faenza un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(6143)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.
Assegnazione al comune di Civitavecchia di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Civitavecchia in data 17 agosto 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;
Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;
Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;
Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Civitavecchia un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5973)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.
Autorizzazione alla società « R.4 Fiduciaria S.r.l. », in Parma, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Vista la domanda presentata dalla società « R.4 Fiduciaria S.r.l. », con sede in Parma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;
Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;
Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « R.4 Fiduciaria S.r.l. », con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(6054)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.
Rese forfettarie in olio greggio per i semi di soia di origine paraguaiana e argentina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 417, concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina;
Visto l'art. 5, comma primo, del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 concernente modificazioni al regime fiscale degli oli da semi;

Decreta:

Articolo unico

Le rese forfettarie in olio greggio dei semi di soia di origine argentina e paraguaiana sono stabilite come segue:

TABELLA *A*

RESA IN KG DI OLIO GREGGIO PER KG 100 DI SEMI IMPORTATI

Semi oleosi	Origine	Estrazione in olio	
		Estraz. con solvente	Estraz. a pressione
Semi di soia . . .	Argentina	kg 16	kg 14
	Paraguaj	kg 18	kg 16

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6324)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Determinazione del salario medio e del periodo di occupazione media mensile ai fini contributivi per i lavoratori addetti all'assistenza domiciliare operanti nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estenzione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1987 l'obbligo del versamento dei contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1980, il salario medio ed il periodo medio di occupazione ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in relazione al disposto dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la categoria dei lavoratori del settore dell'assistenza domiciliare nella provincia di Pavia (soci della cooperativa A.L.D.I.A.) sono stabiliti rispettivamente in L. 3.420 giornaliere ed in tredici giorni al mese.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6300)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto, pertanto, possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi

di fatto operanti nel capoluogo della provincia di Foggia la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è determinata come segue:

attività preliminari e complementari del facchinaggio: carico, scarico e movimentazione prodotti e sottoprodotti destinati alla trasformazione in cellulosa, carta o simili, pulizia di magazzini e piazzali negli stabilimenti del settore grafico: 22ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 349.450 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(6299)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Determinazione, per il biennio 1980-81, della misura del contributo volontario annuo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1978, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1978-79, della misura del contributo volontario annuo dovuto, ai sensi del citato art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dagli ingegneri ed architetti che, cessato l'obbligo di iscrizione alla relativa Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, abbiano ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione stessa per conseguire il diritto a pensione;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1980, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1980-81, della misura del contributo individuale;

Considerato il rapporto fra le entrate per contributi sul costo delle opere e quelle per contributi individuali verificatisi nel biennio 1978-79;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per il biennnio 1980-81, della misura del contributo volontario annuo di cui al precitato art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Decreta:

Per il biennio 1980-81, il contributo volontario annuo di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dovuto dagli ingegneri ed architetti che, cessato l'obbligo di iscrizione alla Cassa, abbiano ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, è determinato nella misura di L. 606.000 (seicentoseimila).

Il predetto contributo sarà versato con le modalità e nei termini previsti per i contributi individuali obbligatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(6298)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Previdenza e sicurtà S.m.a., in Milano, e liquidazione coatta amministrativa della società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972, con il quale la società di mutua assicurazione Previdenza e sicurtà, con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autovecoli, responsabilità civile terzi e malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza e della riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che, a seguito dell'esame del bilancio dell'esercizio 1977, con nota ministeriale in data 16 novembre 1978, n. 819336, è stata contestata all'impresa, tra l'altro, la deficienza nella copertura delle riserve tecniche per L. 1.302.401.000 così come risultava dall'allegato 1 al bilancio di esercizio della impresa stessa, ed è stato assegnato il termine del 23 febbraio 1979 per la eliminazione della suddetta deficienza;

Considerato che l'impresa con lettera del 10 gennaio 1979, nel replicare alla citata contestazione ministeriale, confermava quanto aveva prospettato con precedente lettera del 24 ottobre 1977, e cioè di voler procedere alla fusione per incorporazione della S.r.l. Abar, con sede in Frosinone e capitale sociale di L. 2.950 milioni, proprietaria di un immobile in Roma, via Laurentina;

Considerato che è stata acquistata una perizia del competente ufficio tecnico erariale, che ha attribuito al predetto immobile, gravato di un mutuo ipotecario per lire 143 milioni, il valore di lire 1.700 milioni e che pertanto ai fini della copertura delle riserve tecniche della società mutua di assicurazione Previdenza e sicurtà, all'immobile stesso che avrebbe fatto parte del patrimonio della società in conseguenza della citata fusione, poteva essere attribuito il valore di lire 1.557 milioni;

Rilevato altresì che nella stessa lettera del 10 gennaio 1979 l'impresa nel dichiarare « che l'intera operazione è praticamente conclusa », precisava che « il consiglio ha anche deciso che... venga richiesta l'abbreviazione dei termini per la fusione ai sensi della legge 19 novembre 1942, n. 1472 »;

Rilevato che, a seguito di stime di alcuni immobili di proprietà dell'impresa, effettuate dai competenti uffici tecnici erariali, nonché della mancata dimostrazione del pronto e sicuro realizzo di un credito posto a copertura delle riserve tecniche, la deficienza nella copertura delle suddette riserve è aumentata da lire 1.302 milioni a lire 2.862 milioni;

Vista la nota in data 23 aprile 1979, n. 813899, con la quale il Ministero ha contestato all'impresa la mancanza del margine di solvibilità e della quota di garanzia nonchè il perdurare della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche al 31 dicembre 1977, che, pur tenendo conto del valore attribuibile, come detto, all'immobile della S.r.l. Abar, ammontava a lire 1.305 milioni ed ha fissato il termine del 2 giugno 1979 per la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine ai sensi dell'art. 44 della legge numero 295/1978 e per eliminare la suddetta deficienza nella copertura delle riserve tecniche con attività di pari importo delle specie previste dall'art. 31 della stessa legge n. 295;

Rilevato che l'impresa non ha provveduto ad eliminare la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche e che il piano di finanziamento, presentato con lettera del 25 maggio 1979, consisteva nella più volte prospettata fusione per incorporazione della S.r.l. Abar, che, secondo l'impresa, avrebbe consentito l'aumento del fondo di garanzia da lire 1.450 milioni a lire 4.400 milioni;

Rilevato peraltro che l'operazione di fusione non aveva trovato l'accoglimento da parte di alcuni soci Abar, proprietari di quote sociali pari a lire 650 milioni, come risulta dai verbali delle assemblee straordinarie della S.m.a. Previdenza e sicurtà in data 6 febbraio 1979 e della S.r.l. Abar in data 5 marzo 1979, che evidenziano l'esistenza di trattative di acquisto, da parte della S.m.a. Previdenza e sicurtà di una quota fino ad un limite di lire 650 milioni del capitale della S.r.l. Abar;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della S.m.a. Previdenza e sicurtà in data 30 giugno 1979, che ha nuovamente deliberato la fusione con la S.r.l. Abar in quanto il tribunale di Milano non aveva ritenuto di omologare la precedente deliberazione del 6 febbraio 1979 a causa della riserva contenuta nella delibera stessa in relazione all'aumento del fondo di garanzia che avrebbe fatto registrare un incremento di lire 2.950 milioni, ovvero di lire 2.300 milioni nel caso in cui si fosse conclusa l'operazione di acquisto di quote del capitale Abar per lire 650 milioni, prima dell'effettiva fusione;

Considerato che il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, allegato al bilancio dell'esercizio 1978 della S.m.a. Previdenza e sicurtà evidenziava una mancanza del margine di solvibilità e della quota di garanzia, previsti dagli articoli 35, 41 e 78 della indicata legge n. 295, con una deficienza pari a lire 1.961 milioni;

Considerato che il bilancio dell'esercizio 1978 evidenziava, altresì, la persistenza della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche per lire 2.900 milioni circa, una esposizione debitoria verso l'erario ed enti vari per oltre lire 1.500 milioni nonché una perdita (di lire 619 milioni) superiore al terzo del fondo di garanzia;

Vista la nota ministeriale in data 8 ottobre 1979, n. 819993, con la quale si rilevava la persistenza delle irregolarità già contestate e l'aggravamento della gestione evidenziatosi nel bilancio dell'esercizio 1978;

Rilevato altresì che l'impresa non ha provveduto a destinare attività patrimoniali a copertura della cauzione legale, dovuta al 31 dicembre 1978, che presentava una deficienza di L. 709.009.407;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1979 con il quale è stata applicata alla società la sanzione prevista dall'art. 69 del citato testo unico n. 449 per la mancata copertura nei termini della surrilevata deficienza nella copertura delle cauzioni legali al 31 dicembre 1978;

Visto il telescritto ministeriale in data 6 febbraio 1980, n. 811346, con il quale, nel rilevare che l'impresa non aveva ancora provveduto ad eliminare le contestate deficienze attinenti al margine di solvibilità e alle riserve tecniche, nonostante il lungo tempo trascorso e l'aggravamento delle deficienze stesse evidenziate dai dati del bilancio dell'esercizio 1978, veniva fissato il termine del 21 febbraio 1980 per la presentazione dell'atto di fusione per incorporazione della citata S.r.l. Abar o l'adozione, entro lo stesso termine, di altri provvedimenti finanziari atti a rimuovere le suindicate deficienze;

Visto il decreto ministeriale in data 29 febbraio 1980, notificato alla S.m.a. Previdenza e sicurtà con nota in data 1° marzo 1980, n. 812067, con il quale per il mancato possesso della quota di garanzia ed il rilevante importo della deficienza nella copertura delle riserve tecniche, veniva fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, localizzati nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 della citata legge n. 296;

Vista la lettera della S.m.a. Previdenza e sicurtà in data 25 febbraio 1980, con la quale l'impresa comunicava che « era in corso di completamento la presentazione di un piano di risanamento e di rifinanziamento » poi trasmesso al Ministero con successiva lettera del 10 marzo 1980 con la quale peraltro la stessa impresa dichiarava che avrebbe provveduto « a completare il piano medesimo » per le parti finanziarie;

Considerato che con il predetto piano di risanamento l'impresa non ha ottemperato a quanto richiesto con il citato telescritto del 6 febbraio 1980 (presentazione dell'atto di fusione con la S.r.l. Abar o adozione di altri provvedimenti finanziari), ma si è limitata a riproporre ancora una volta l'operazione di fusione senza neanche precisare il termine entro il quale sarebbe stato stipulato il relativo atto e pertanto ha procrastinato ingiustificatamente l'adozione dei provvedimenti richiesti;

Considerato peraltro che il piano di risanamento e rifinanziamento presentava gravi carenze in ordine:

alla mancata previsione dei modi e dei tempi di estinzione dei rilevanti debiti nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali e assistenziali;

alla previsione dell'integrale copertura delle riserve tecniche solo nell'esercizio 1982;

alla valutazione del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 1979, peraltro comprensivo dell'immobile di proprietà della S.r.l. Abar per lire 2.950 milioni, in complessive lire 7.236 milioni, a fronte del valore di mercato accertato dai competenti uffici tecnici erariali per complessive lire 4.653 milioni, di cui lire 1.900 milioni per l'immobile di proprietà della S.r.l. Abar;

alla previsione di ulteriori rivalutazioni dello stesso patrimonio immobiliare;

Rilevato che l'impresa, tramite il consigliere delegato, in data 28 marzo 1980 aveva preannunciato che, in luogo dell'immissione nel patrimonio sociale dell'immobile della S.r.l. Abar, ritenuto insufficiente a sanare le irregolarità contestate, avrebbe provveduto in tempi brevissimi ad acquistare titoli per un importo di almeno lire 4.000 milioni utilizzando risorse finanziarie acquisite con l'aumento del fondo di garanzia per pari importo;

Visto il telescritto ministeriale in data 9 aprile 1980 n. 813025, con il quale si indicava la S.m.a. Previdenza e sicurtà:

a formalizzare con apposito documento quanto preannunciato genericamente con la citata lettera del 10 marzo 1980 e, successivamente, tramite il consigliere delegato in data 28 marzo 1980;

a procedere all'adozione dei necessari deliberati sociali per l'attuazione del prospettato aumento del fondo di garanzia per lire 4.000 milioni;

ad esibire elementi documentati idonei a dimostrare il conferimento di lire 4.000 milioni da parte dei soci sovventori in conto aumento del fondo di garanzia nonchè l'avvenuto acquisto di titoli per pari importo;

Considerato che con lo stesso telescritto si evidenziava altresì la necessità per l'impresa di provvedere al pagamento dei debiti verso l'erario ed enti vari che, secondo le più recenti comunicazioni, ammontavano a lire 1.850 milioni salvo ulteriori aumenti nonchè a provvedere alla copertura della deficienza della cauzione legale dovuta al 31 dicembre 1978 mediante il vincolo di titoli per valore corrispondente;

Visto il telescritto in data 25 marzo 1980 del presidente del tribunale di Milano con il quale è stato richiesto a questo Ministero di esprimere, ai sensi dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il proprio parere in merito alla dichiarazione dello stato di insolvenza della S.m.a. Previdenza e sicurtà;

Visto il telegramma in data 8 maggio 1980, n. 813940, diretto al presidente del tribunale di Milano, con il quale il Ministero esprimeva il definitivo parere favorevole alla dichiarazione dello stato di insolvenza e faceta presente che il piano presentato dalla S.m.a. Previdenza e sicurtà non era idoneo a rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento e non erano stati eseguiti neanche gli interventi finanziari preannunciati in sostituzione di quelli previsti nel piano;

Considerato che persiste la deficienza della cauzione dovuta al 31 dicembre 1978;

Considerato che l'impresa non ha neppure presentato l'obbligatorio prospetto della revisione provvisoria della cauzione dovuta al 31 dicembre 1979;

Considerato che persiste una deficienza di attività destinate a copertura delle riserve tecniche dovute al 31 dicembre 1978 per lire 2.900 milioni circa e che la stessa deficienza, secondo i dati esposti nel piano presentato dall'impresa, ammonterebbe al 31 dicembre 1979 a circa lire 4.000 milioni;

Considerato che persiste la deficienza (per lire 1.961 milioni) del margine di solvibilità e della quota di garanzia che l'impresa avrebbe dovuto possedere al 31 dicembre 1978 e che la stessa deficienza, secondo i dati esposti nel piano presentato dall'impresa, tenuto anche conto che l'esercizio 1979 si chiuderebbe con una perdita di lire 719 milioni, ammonterebbe al 31 dicembre 1979 a circa lire 2.820 milioni;

Rilevato che tuttora l'impresa non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell'erario che, peraltro, sono aumentati a L. 1.014.664.700 per mancato pagamento delle imposte sulle assicurazioni, di bollo ed ipotecarie così come comunicato al Ministero dall'intendenza di finanza di Milano, che ha anche disposto il fermo amministrativo nei confronti della S.m.a. Previdenza e sicurtà;

Considerato altresì che l'impresa non ha provveduto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti e che i relativi debiti ammontano rispettivamente a lire 375 milioni circa nei confronti dell'INPS e a lire 200 milioni circa nei confronti dell'INAM, così come risulta dalle comunicazioni dei citati enti i quali peraltro hanno evidenziato l'esposizione debitoria dell'impresa al 31 maggio 1979;

Rilevato peraltro che l'impresa non ha dato prova di avere effettuato i versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a decorrere dal 1° giugno 1979;

Rilevato che l'impresa ha omesso di effettuare il prescritto versamento del contributo relativo all'anno 1979 all'I.N.A. — gestione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » — pari a L. 62.116.318, oltre agli interessi moratori, nonchè il versamento del contributo provvisorio per l'anno 1980;

Rilevato che l'impresa non ha osservato l'obbligo di comunicare i dati relativi all'esercizio 1979 all'I.N.A. — gestione del conto consortile — e risulta altresì debitrice verso la stessa gestione per il saldo del secondo trimestre 1978 nonchè per il primo semestre 1979;

Rilevato che l'impresa risulta anche debitrice, per lire 64 milioni circa, nei confronti dell'U.C.I. che conseguentemente ha sospeso la fornitura all'impresa medesima delle carte verdi;

Considerato che l'impresa per le molteplici violazioni di legge sopraindicate si trova in stato di persistente, irregolare funzionamento;

Considerata la notevole esposizione debitoria complessiva dell'impresa;

Vista la lettera, datata 19 maggio 1980, con la quale la S.m.a. Previdenza e sicurtà ha comunicato al Ministero che un « nuovo gruppo », che avrebbe rilevato il 75% del fondo di garanzia della società, pur ritenendo diminuite in misura non meglio precisata le necessità finanziarie dell'impresa, si sarebbe « assunto l'impegno di apportare i mezzi necessari a sostenere le precedenti maggiori necessità in modo da garantire fin d'ora la totale esecuzione del piano »;

Considerato che con la predetta lettera la società preannunciava altresì la presentazione al Ministero di « un nuovo piano di risanamento aggiornato »;

Visto il telex n. 814917 del 4 giugno 1980, con il quale il Ministero ha comunicato alla società che l'eventuale presentazione di un nuovo piano di risanamento rappresenta solo un ulteriore grave rinvio di operazioni

che già da tempo dovrebbero essere state avviate e concluse dai competenti organi societari e che, pertanto, permangono i gravi inadempimenti di legge già contestati all'impresa;

Ritenuto che perdurano le irregolarità e le violazioni di legge citate in precedenza destinate, in mancanza di tempestivi interventi, ad aggravare lo squilibrio economico e finanziario della società;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella seduta del 10 giugno 1980, ha espresso parere favorevole alla revoca delle autorizzazioni già concesse alla S.m.a. Previdenza e sicurtà, nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio della impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Vista la lettera in data 9 giugno 1980, con la quale la società per azioni C.I.D.A.S. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni, ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta C.I.D.A.S. S.p.a. soddisfa alle condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95% attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., settantotto imprese di assicurazione e che fra queste settantacinque imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1978, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Previdenza e sicurtà - Società di mutua assicurazione, con sede in Milano, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni.

Art. 2.

La Previdenza e sicurtà - Società di mutua assicurazione, con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore avv. Giuseppe Poerio Piterà.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire 500 mila a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni della predetta Previdenza e sicurtà S.m.a. è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla S.p.a. C.I.D.A.S. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. C.I.D.A.S. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. C.I.D.A.S. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. C.I.D.A.S. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. C.I.D.A.S. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresi la quota delle spese generali attribuibili al servizio liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. C.I.D.A.S.

Art. 6.

La S.p.a. C.I.D.A.S. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Previdenza e sicurtà S.m.a. in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la S.p.a. C.I.D.A.S. ed il Commissario liquidatore della Previdenza e sicurtà S.m.a. saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. C.I.D.A.S. di accedere ai locali della sede della Previdenza e sicurtà S.m.a., nonchè a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni.

nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relative all'obbligo per la S.p.a. C.I.D.A.S. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. C.I.D.A.S. dei locali della sede e degli uffici periferici della Previdenza e **sicurtà S.m.a.**

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. C.I.D.A.S. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della Previdenza e sicurtà S.m.a. che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. C.I.D.A.S. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'assicurato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla S.p.a. C.I.D.A.S. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Previdenza e sicurtà S.m.a., in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(6361)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Assoggettamento della Giuseppe e Fratello Redaelli S.p.a., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 12 giugno 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della Giuseppe e Fratello Redaelli S.p.a., con sede in Milano, corso Monforte, 52, nonchè il collegamento della stessa società con la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Giuseppe e Fratello Redaelli S.p.a. quale società collegata alla Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 8 aprile 1980 a carico della Redaelli-Sidas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Giuseppe e Fratello Redaelli S.p.a., con sede in Milano, corso Monforte, 52, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo d'Adda il 19 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24-Ore; il Giornale.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 35/1980. Regime dei prezzi dell'olio combustibile denso

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n 43/1977 del 28 ottobre 1977 che prevede l'estensione all'olio combustibile del regime di sorveglianza in base ad una valutazione del mercato da parte del C.I.P. e tenendo conto degli impegni assunti dalle aziende nazionali per soddisfare i fabbisogni dell'ENEL;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 che stabilisce nuovi criteri per l'attuazione del regime di sorveglianza per taluni prodotti petroliferi;

Considerata la necessità di armonizzare le procedure in atto sulla sorveglianza con il provvedimento C.I.P. sopra indicato;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 12 giugno 1980;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Tutte le aziende che immettono sul mercato olio combustibile denso (viscosità a 50°C superiore a 7°E) prodotto direttamente da raffinazione, importato o acquistato da altri operatori nazionali sono obbligate a comunicare alla segreteria generale del C.I.P. i prezzi massimi di listino franco partenza per vendite presso le basi di approvvigionamento e franco destino per vendite al domicilio del consumatore.

Per la validità e la decorrenza dei listini le aziende venditrici si atterranno alla seguente normativa:

A) *Prezzi franco partenza.*

I prezzi di listino franco partenza avranno efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica alla segreteria generale del C.I.P., in quanto siano conformi al valore risultante dalla media dei livelli esistenti nei mercati interni dei Paesi europei, nel quadro dell'equilibrio globale dei ricavi mediamente riconosciuti agli operatori italiani rispetto a quelli riscontrabili negli altri Paesi europei, sulla base di quanto previsto dal provvedimento C.I.P. n. 8/1980.

La congruità dei prezzi superiori a tale valore, di cui al penultimo comma del provvedimento C.I.P. n. 8/1980, sarà valutata dal C.I.P. che ne autorizzerà espressamente l'applicazione.

B) *Prezzi franco domicilio consumatore.*

I prezzi di listino per vendite franco domicilio del consumatore avranno efficacia a decorrere dallo stesso giorno di notifica alla segreteria del C.I.P. ove le maggiorazioni applicate ai prezzi franco partenza o d'acquisto siano inferiori a quelle praticate nella commercializzazione dell'olio combustibile fluido in autotreno botte di una aliquota determinata dai C.P.P., in base alle particolari situazioni distributive e di mercato locali.

All'uopo le aziende petrolifere o importatrici che riforniscono i grossisti rivenditori indicheranno agli stessi i prezzi massimi da praticare franco domicilio del consumatore.

Copia del listino sarà altresì trasmessa al comitato provinciale prezzi territorialmente competente, che provvederà ogni trimestre a predisporre ed inviare al C.I.P. relazioni relative all'andamento ed ai livelli di prezzo praticati per il prodotto in argomento.

Roma, addì 1° luglio 1980

Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(6419)

Provvedimento n. 36/1980. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il regolamento n. 3330/74 del Consiglio dei Ministri CEE del 19 dicembre 1974 e, in particolare, l'art. 38 di tale regolamento e successive modificazioni;

Viste le decisioni del Consiglio dei Ministri CEE con le quali sono stati stabiliti i prezzi nel settore bieticolo-saccarifero per la campagna 1980/81 (regolamento (CEE) n. 1594/80 del 24 giugno 1980);

Visto il regolamento (CEE) n. 1366/80 del Consiglio del 5 giugno 1980 che modifica, per quanto concerne la lira italiana, il regolamento n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visti i provvedimenti CIP numeri 1195 del 22 giugno 1968, 55, 56 e 57/79 del 21 novembre 1979 e 21/80 del 30 aprile 1980;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi dello zucchero all'aumento del prezzo di intervento derivato per l'Italia relativo alla campagna bieticolo-saccarifera 1980-81;

Viste le sentenze della Corte di giustizia CEE del 21 aprile 1980 (causa 72/79) e del 21 maggio 1980 (causa 73/79);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del CIP, onde evitare che anticipate notizie sull'aumento dei prezzi dello zucchero determinino turbative di mercato;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera di cui al provvedimento CIP n. 55/1979 del 21 novembre 1979 risultano modificati come segue:

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, L. 835 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 835 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezioni tara per merce	L. 860	a kg
per confezioni a peso netto	» 885	»

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezioni a peso netto	L. 875	a kg

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

per confezioni tara per merce	L. 813,22	a kg
per confezioni a peso netto	» 817,38	»

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezioni tara per merce	L. 836,76	a kg
per confezioni a peso netto	» 862,93	»

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezione a peso netto	L. 852,70	a kg

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

tara per merce	L. 786,15	a kg
a peso netto	» 791,72	»

II) zucchero semolato in astucci da 1, da ½ e da 2 kg:

tara per merce	L. 806,11	a kg
a peso netto	» 833,75	»

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

a peso netto . . . L. 823,17 a kg

2) Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono così fissati gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 tara per merce per le seguenti varietà speciali:

L. 8,40 al kg in meno per lo zucchero ex cristallino;

L. 15 al kg in più per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (ex-extrafino);

per lo zucchero allo stato fuso: L. 7,50 al kg in meno rispetto al prezzo del prodotto in sacchi carta a peso netto.

3) Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi da assumere con urgenza in conformità alle richiamate sentenze della Corte di giustizia CEE, restano confermate le altre disposizioni dei provvedimenti CIP in atto.

Roma, addì 1° luglio 1980

Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(6420)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di bibliografia presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma è vacante la cattedra di bibliografia, alla cui copertura la scuola interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6369)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Capoterra

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Mario Uccheddu, nato a Capoterra (Cagliari) il 24 maggio 1926, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Capoterra (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Governatore: CIAMPI

(6265)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diari delle prove scritta e pratica di concorsi pubblici a posti di assistente tecnico professionale

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico a tre posti di assistente tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con D.P. CNR 5 ottobre 1979, n. 447177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 16 e 23 luglio 1980, alle ore nove, presso l'area della ricerca di Roma, Montelibretti, via Salaria km 29,300.

La prova scritta verterà sulle materie indicate nel programma di esame, di cui all'allegato 4 del bando di concorso.

La prova pratica consisterà nell'effettuazione di misure elettriche, mediante oscilloscopio.

I candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento d'identità personale.

(6372)

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico ad un posto di assistente tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con D.P. CNR 5 ottobre 1980, n. 447178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 15 e 22 luglio 1980, alle ore nove, presso l'area della ricerca di Roma, Montelibretti, via Salaria km 29,300.

La prova scritta verterà sulle materie indicate nel programma di esame, di cui all'allegato 4 del bando di concorso.

La prova pratica consisterà nell'uso di uno strumento topografico per rilievo planimetrici ed altimetrici.

I candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento d'identità personale.

(6373)

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico ad un posto di assistente tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con D.P. CNR 5 ottobre 1979, n. 447179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 ottobre 1980, avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 15 e 22 luglio 1980, alle ore nove, presso l'area della ricerca di Roma, Montelibretti, via Salaria km 29,300.

La prova scritta verterà sulle materie indicate nel programma di esame, di cui all'allegato 4 del bando di concorso.

La prova pratica consisterà nella stesura di programmi in linguaggio Fortran IV.

I candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento.

(6374)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sette posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro e per i posti sottoindicati:

centro di calcolo . . . . posti 7

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica, fisica, ingegneria, scienze dell'informazione, scienze economiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6331)

Avviso di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1980, numero redazionale 3167, si comunica che il concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano deve intendersi bandito per l'istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia della facoltà di medicina veterinaria.

(6332)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Giovanni Gianani ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vito Di Leo, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, che si terrà a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in sostituzione del dott. Giovanni Gianani, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 250

(5774)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello stesso esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Luciano Pozzi ha comunicato, nel giorno di espletamento dell'esame menzionato in epigrafe, che non potrà essere presente alla correzione degli elaborati, per precedenti impegni di lavoro che lo tratterranno all'estero per la durata di circa un anno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Senatore, primario degli ospedali riuniti di Polla e S. Arsenio, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia tenutosi a Roma il giorno 23 gennaio 1980, in sostituzione del prof. Luciano Pozzi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 248

(5754)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Michele D'Agostino ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Bruno Sciotti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia che si terrà a Roma il giorno 15 gennaio 1980, in sostituzione del dott. Michele D'Agostino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 225

(5750)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Gaetano Della Gatta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Pettinari, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia che si terrà a Roma il giorno 23 gennaio 1980, in sostituzione del dott. Gaetano Della Gatta, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 235

(5753)

OSPEDALE « G. B. GIUSTINIAN » DI VENEZIA

Concorso a quattro posti di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia.

(2167/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(2168/S)

OSPEDALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(2173/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del servizio di cardiologia;
un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto del servizio del laboratorio di analisi;
due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;
due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di pediatria;
cinque posti di assistente di chirurgia;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(2174/S)

OSPEDALE ESTENSE DI MODENA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Modena.

(2166/S)

OSPEDALE DI CARIATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(2170/S)

OSPEDALE « F. FIMOGNARI » DI GERACE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario geriatra;
un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gerace (Reggio Calabria).

(2171/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(2172/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di urologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(2169/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'ente in Fiesole (Firenze).

(2164/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(2165/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801790)